

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 251 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio CICIOTTI, e della società A.S.D. NOVA 7, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CICIOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nova 7, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito che un tesserato all'epoca dei fatti per la società ASD Nova 7, o comunque un soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della predetta società rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, rimasto ignoto, apponesse materialmente la sottoscrizione apocrifia nella lettera di dimissioni data 11.12.2023 dell'allenatore dell'epoca della società ASD Nova 7, sig. Luigi D'ANIELLO, che quest'ultimo ha disconosciuto e che il sig. Libero Solimeno, segretario della società, ha depositato telematicamente presso il CR Lazio utilizzando le credenziali della Società rilasciate al Presidente e l.r.p.;

A.S.D. NOVA 7, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era presidente e legale rappresentante il sig. Antonio CICIOTTI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio CICIOTTI,
 - Società A.S.D. NOVA 7, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio CICIOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio CICIOTTI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NOVA 7;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina